



**CITTA' DI LISSONE**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
**Settore Politiche Sociali, per l'Infanzia e di Promozione Sportiva**

Lissone li 17/12/2018

Prot. 2018/66549

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE ALLE QUALI AFFIDARE, LA GESTIONE OPERATIVA DEL TRASPORTO SOCIALE. PERIODO DALL'1/02/2019 AL 31/12/2021.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI PER L'INFANZIA E DI PROMOZIONE SPORTIVA**

Premesso che l'Amministrazione comunale, nell'intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore e le molteplici espressioni del volontariato riconosciuto come risorsa per la collettività, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 4, Legge 328/2000) ed avuto riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs 117/2017, ha espresso la volontà, finanziando il capitolo di spesa cod. Min. 12.02.1 capitolo 2910/1 "Spese Attività per Integrazione Soggetti Portatori Di H. Trasporto" di dare continuità al servizio di Trasporto sociale per la realizzazione del quale risulta essenziale l'apporto delle Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale individuando l'organismo al quale affidare, sulla base di una progettualità condivisa, la gestione operativa del Servizio di Trasporto sociale, affidamento da improntare a criteri d'imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Richiamati all'uso:

- il Regolamento Comunale per la disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Lissone" approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 53, del 20/05/2016, allegato 2), al presente avviso;
- la Determinazione del Responsabile Settore Servizi alla Persona avente ad oggetto: "Progettualità trasporto sociale – periodo 01.02.2019 – 31.12.2021. Approvazione avviso manifestazione d'interesse".
- Il Parere del Consiglio di Stato nell'Adunanza Della Commissione Speciale del 26 luglio 2018 avente ad oggetto Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC,

**RENDE NOTO**

Che intende individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56, del D.Lgs. 117/2017, più soggetti nell'ambito delle organizzazioni, associazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale con il quale, sulla base delle indicazioni di massima fornite dall'Amministrazione, intendono sviluppare il trasporto sociale, per il periodo dall'1/02/2019 al 31/12/2021, al fine di rendere maggiormente efficiente ed efficace il servizio valorizzando le risorse di volontariato del territorio.

Il trasporto sociale si configura:

- come un servizio di accompagnamento diretto a persone (minori, adulti, anziani, disabili) in condizione, anche temporanea, di fragilità sociale, finalizzato a consentire l'accesso ai servizi sanitari, sociali, educativi, ricreativi o ad eventi aggregative.  
Rientrano nell'ambito di questo servizio il trasporto verso altre strutture per i quali verrà riconosciuto una contribuzione a Km pari a 0,62 euro a titolo di rimborso spese con le seguenti tipologie di trasporto:

### **1 TRASPORTI SCOLASTICI/FORMATIVI ANCHE CONTINUATIVI.**

Tipologia trasporti da svolgere: accompagnare le persone disabili dal domicilio alla sede della scuola/corso di formazione e ritorno (sia al mattino che al pomeriggio);

Giornate in cui può essere richiesto il servizio: calendario scolastico;

Numero destinazioni: massimo 4 (quattro) con le seguenti limitazioni:

Al massimo due destinazione contemporaneamente nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 8,00;

Al massimo due destinazione contemporaneamente nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 8,30.

Distanza sedi da Lissone: **fino max 50 Km.**

### **2. TRASPORTI RIABILITATIVI**

Tipologia servizio da svolgere: accompagnare la persona dal domicilio (o altra sede segnalata) ad un centro sanitario o di riabilitazione e ritorno;

Giornate in cui può essere richiesto il servizio: dal lunedì al venerdì e da gennaio a dicembre;

Numero destinazioni: al massimo due contemporaneamente e non sovrapposti agli orari dei trasporti scolastici/formative di cui al punto precedente;

Distanza sedi da Lissone: all'interno del territorio comunale di Lissone e comuni limitrofi fino ad un massimo **di 35 Km.**

### **3 TRASPORTI SALTUARI**

Tipologia servizio da svolgere: Trasporti delle tipologie precedenti che non hanno la caratteristica della continuità e quindi possano essere richiesti per un solo viaggio;

Giornate in cui può essere richiesto il servizio: tutto l'anno, festivi compresi;

Numero destinazione: al massimo due contemporaneamente e non sovrapposti agli orari dei trasporti scolastici/formativi di cui al punto precedente, compatibilmente con il piano di trasporto settimanale del soggetto convenzionate.

Distanza sedi da Lissone: all'interno del territorio di Lissone e paesi limitrofi per un massimo **di 50 Km.**, eccezionalmente anche fuori Regione.

I trasporti con orario sovrapposti devono comunque essere garantiti (es. una persona ore 8,00 Aias Monza e una persona ore 8,05 Milano), tenendo conto delle limitazioni sopra precisate.

Nel caso in cui per lo svolgimento del servizio venisse fornito il mezzo comunale il rimborso a Km sarà pari a 0,25 al Km.

Nel caso di trasporto di più utenti presso la stessa destinazione, a partire dal secondo utente, il numero dei chilometri rimborsabili sarà pari ad un terzo dei chilometri percorsi.

Il punto di partenza per il calcolo dei chilometri rimborsabili è sempre Lissone, indipendentemente dalla sede dell'Associazione o della rimessa dove si trovino gli automezzi utilizzati.

La titolarità del servizio permane in capo al Comune che, con apposito Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53, del 20/05/2016, ne ha fissato i criteri per l'erogazione. Sempre al Comune spetta la selezione dei destinatari e la valutazione delle condizioni di disagio degli stessi, nell'ambito delle progettualità sociali prestabilite assumendo spesso, il servizio di trasporto sociale, una valenza accessoria rispetto agli obiettivi specifici delle stesse.

**Le Associazioni di Promozione Sociale devono possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:**

- a. essere un'Organizzazione di volontariato (ODV) o un'Associazione di Promozione Sociale (APS) con iscrizione al rispettivo registro regionale da almeno 6 mesi;
- b. avere previsto nel proprio statuto, tra le finalità dell'Associazione/Organizzazione, anche l'attività di trasporto sociale (da allegare);
- c. essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di trasporto sociale in ragione del numero dei mezzi e della disponibilità di volontari in possesso di titolo di guida adeguato;
- d. avere un'esperienza di almeno un anno (12 mesi), alla data di presentazione della domanda, nell'ambito del trasporto sociale;
- e. essere in grado di garantire l'attività con continuità per tutta la durata del periodo richiesto;
- f. garantire la libertà di accesso ed il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- g. applicare, nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore";
- h. osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni obbligatorie degli autoveicoli di proprietà e Responsabilità Civile per gli infortuni per danni che possano derivare agli operatori e da questi causati agli utenti durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, anche nei confronti di terzi, esonerando il Comune di Lissone da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante per danni alle persone, alle strutture, alle cose a seguito dell'attività di trasporto;
- i. osservare, nei confronti dell'eventuale personale dipendente, di tutte le disposizioni di legge relativamente agli aspetti assicurativi, previdenziali, fiscali e retributivi previsti in materia di diritto del lavoro;
- j. possedere o impegnarsi ad individuare entro 30 gg dalla stipula della convenzione, una sede operativa nel territorio comunale presso la quale custodire tutta la documentazione inerente l'attività di trasporto di cui al presente avviso e per permettere adeguati accessi e contatti da parte dell'utenza per almeno 8 ore al giorno dal lunedì al sabato con indicazione di un recapito telefonico, fax e di un indirizzo e-mail;
- l. possedere la Carta dei Servizi (da allegare);
- m. rispettare le norme che tutelano la privacy degli utenti, garantendo il corretto trattamento ed archiviazione dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- n. svolgere le attività nel rispetto dei principi analoghi a quelli contenuti nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Lissone, per quanto applicabili, la cui violazione, previa contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione del rapporto di

collaborazione;

2. assenza di tutte le cause ostative di cui all'art. 80, del D.Lgs 50/2016, e s.m.i, per quanto applicabile alle suddette associazioni;
3. di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia, D.lgs. 159/2011 così come modificato dalla legge n. 161 17/10/2017;
4. i soggetti interessati dovranno inoltrare con i modi ed i tempi indicati nel presente avviso, idonea istanza sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione, correlata da tutte le informazioni di seguito elencate.
5. La partecipazione al presente avviso può essere effettuata anche da più associazioni in rete fra loro: in tal caso, ai fini della presente istanza, va indicata l'associazione che in rete con gli altri soggetti coordinerà la presentazione dell'Istanza che dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti delle associazioni proponenti.

Agli operatori accreditati del "Trasporto sociale" sarà assegnato un rimborso pari ad euro 0,62 per Km a copertura delle spese sostenute, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Inoltre, gli operatori iscritti all'albo con cui verranno sottoscritti i patti di accreditamento dovranno effettuare i trasporti così detti "collettivi per anziani" con rimborso pari a 30.00 euro giornaliero

Negli anni 2017 e 2018 i chilometri effettuati ammontano rispettivamente a Km. 68.486 per l'anno 2017 e Km. 40.327 da Gennaio a Luglio 2018.

L'espletamento dell'attività dovrà avvenire con un numero adeguato di mezzi in relazione alle richieste di trasporto con un limite minimo di due mezzi di proprietà, di cui uno attrezzato per il trasporto delle carrozzine per disabili, sostenendo tutte le spese necessarie di percorrenza e funzionamento.

I trasporti saranno effettuati, di norma, nell'ambito del territorio comunale e provinciale.

## **PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE E TERMINI**

Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) istanza di partecipazione e connessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione (allegato 1) bozza di convenzione sottoscritta (allegato 4) da inserire in una busta chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura recante la dicitura "**DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE**";

La busta dovrà recare la dicitura "NON APRIRE – AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE OPERATIVA DEL TRASPORTO SOCIALE"

e dovrà essere indirizzato al Comune di Lissone Via Gramsci n. 21 cap. 20851. **Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio e non oltre le ore 13.30 del 18 Gennaio 2019** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lissone via Gramsci n. 21.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E' ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o l'Ufficio Protocollo del Comune di Lissone via Gramsci n. 1, da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30

Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30

Sabato dalle ore 8:30 alle 11:30.

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio.

La seduta pubblica di apertura delle istanze è fissata in data **21 Gennaio 2019 alle ore 10:00 presso il Comune di Lissone via Gramsci n. 21** – Settore Politiche Sociali per l'Infanzia e di Promozione Sportiva. Eventuale variazione di data verrà resa nota tramite la comunicazione diretta ai

partecipanti e pubblicazione sul sito web all'Albo on-line del Comune di Lissone.

Il Comune di Lissone provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni oggetto di selezione.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13, della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute.

Il presente avviso esplorativo di manifestazione d'interesse è pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo on-line e sito internet del Comune di Lissone ([www.comune.lissone.mb.it](http://www.comune.lissone.mb.it)).

Il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Anna Perico, Dirigente del Settore **Politiche Sociali per l'Infanzia e di Promozione Sportiva**, tel. 039 73971, e-mail: [protocollo@comune.lissone.mb.it](mailto:protocollo@comune.lissone.mb.it)

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE **POLITICHE SOCIALI  
PER L'INFANZIA E DI PROMOZIONE  
SPORTIVA**  
Dott.ssa Anna Perico

“Allegato 1”

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.

“Allegato 2”

Stralcio del regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del comune di Lissone.

“Allegato 3” modulo per presentazione dichiarazioni Art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 (con modifiche D.lgs. 56/2017).

“Allegato 4” bozza di convenzione da restituire firmata

**ALLEGATO "1":**

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.

Spett.le  
Comune di Lissone  
Via Gramsci n. 21  
20851 Lissone MB

**OGGETTO:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE ALLE QUALI AFFIDARE, SULLA BASE DI UNA PROGETTUALITA' CONDIVISA, LA GESTIONE OPERATIVA DEL TRASPORTO SOCIALE. PERIODO DALL'1/01/2019 AL 31/12/2021.**

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
tel. cell. n. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
In qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_

**MANIFESTA**

**il proprio interesse a svolgere la gestione operativa del servizio di trasporto sociale indicato in oggetto.**

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo DPR 28.12.2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**

1. che  l'Organizzazione di volontariato  l'Associazione di Promozione Sociale denominata \_\_\_\_\_ possiede i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017;
2. che  l'Organizzazione di volontariato  l'Associazione di Promozione Sociale denominata \_\_\_\_\_ è iscritta al  Registro Regionale del Volontariato  Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale con iscrizione al numero \_\_\_\_\_ a far data dal \_\_\_\_\_ e che non sussistono procedure di cancellazione in corso.
3. Che  l'Organizzazione di volontariato  l'Associazione di Promozione Sociale \_\_\_\_\_ è iscritta al Registro comunale delle libere forme associative;
4. che tra le finalità  dell'Organizzazione  dell'Associazione è prevista l'attività di \_\_\_\_\_;
5. di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento dell'attività di trasporto sociale in relazione al numero dei volontari in possesso di titolo di guida adeguato e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale;
6. di aver maturato esperienza nella gestione operativa del servizio di trasporto sociale per conto di Enti pubblici e/o privati per almeno 12 mesi consecutivi nel triennio 2015 - 2016 - 2017, nell'ambito delle attività di trasporto sociale come di seguito elencato:

Periodo	Ente pubblico e/o privato
dal _____ al _____	
dal _____ al _____	
dal _____ al _____	

7. di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché la responsabilità civile verso terzi ( art. 18, D.Lgs. n. 117/2017);

8. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, e s.m.i. nonché l'innussistenza di ogni situazione che determini l'incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione;

9. di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e di ottemperare a tutti gli adempimenti di legge connessi;

10. che la sede operative, se diversa da quella legale, nel territorio di Lissone si trova in via \_\_\_\_\_

11. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le disposizioni stabilite nell'avviso per manifestazione di interesse di cui all'oggetto;

12. di garantire che I volontari dedicati all'attività di trasporto sociale manterranno un comportamento irreprensibile improntato a correttezza e cortesia;

13. di autorizzare l'Ente ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l'avviso in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata mediante:

posta elettronica certificate (PEC) \_\_\_\_\_

posta elettronica \_\_\_\_\_

raccomandata presso l'indirizzo \_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_

14. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alle procedure del presente procedimento;

15. che :

copia dello Statuto è depositata agli atti del Comune di Lissone

di allegare copia conforme all'originale dello Statuto

Data \_\_\_\_\_

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

Si allega:

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell'art. 35, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445)

**LISSONE**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

**STRALCIO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI  
INTERVENTI, DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI  
DEL COMUNE DI LISSONE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 53, del 20/05/2016

**65. *Il Servizio di trasporto sociale continuativo e occasionale***

1. Per trasporto sociale si intende il servizio di trasporto a favore di persone in condizione di fragilità presso centri educativi, sociali o riabilitativi o, comunque il servizio effettuato nell'ambito di progetti individuali elaborati dal Servizio Sociale comunale, gestiti dal Comune in proprio, o attraverso convenzioni, o accordi, con soggetti terzi, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per trasporto sociale continuativo si intende il trasporto attivato dal Comune che abbia le seguenti caratteristiche:
  - a) pari o superiori a un viaggio la settimana;
  - b) per nove mesi verso la stessa destinazione;
  - c) entro il raggio di trenta (30) chilometri dal territorio comunale.
3. In casi eccezionali, valutati dal servizio sociale comunale, il trasporto può essere organizzato anche per destinazioni più lontane.
4. Si definisce occasionale il trasporto prestato una tantum nel corso dell'anno, anche se per più giorni continuativi.
5. La priorità dei servizi di trasporto attivati dal Comune è rivolta ai servizi di tipo continuativo.
6. Solo previa valutazione del servizio sociale, e se rimangono disponibilità di mezzi, tempo e personale, potranno essere garantiti anche trasporti di tipo occasionale.
7. Il servizio di trasporto sociale ha lo scopo di favorire l'integrazione sociale dei cittadini, garantendo l'opportunità di raggiungere le sedi educative, sociali e riabilitative alle persone che sono impossibilitate a farlo autonomamente.
8. Il servizio è rivolto a soggetti in condizione di fragilità, nel rispetto del seguente ordine di priorità:
  - a) minori con provvedimento dell' Autorità Giudiziaria, o con specifico progetto individualizzato di supporto alla genitorialità;
  - b) minori disabili in età di obbligo scolastico per il raggiungimento delle relative strutture individuate in accordo con il Servizio Sociale comunale;
  - c) disabili;
  - d) anziani non autosufficienti;
  - e) altre persone a diverso titolo in carico al servizio sociale.
9. L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato, o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.
10. La domanda di accesso al servizio di trasporto continuativo dovrà essere presentata, di norma, nel mese di maggio per i trasporti da attivarsi a partire dal successivo mese di settembre.



11. Anche dove la prestazione sia socio-assistenziale, a maggior favore dell'utente, si utilizza l'ISEE socio-sanitario, laddove calcolabile, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/13, ovvero, ove non possibile, quello ordinario.

12. In casi particolari le domande potranno essere presentate anche in altri periodi dell'anno e, previa valutazione del servizio sociale, accolte, se risultino rispettate le condizioni previste dai punti seguenti.

13. Possono fruire del trasporto comunale coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) documentata impossibilità di effettuare il trasporto da parte dei familiari;
- b) impossibilità di fruizione dei mezzi pubblici di collegamento, o assenza degli stessi.

14. L'effettiva erogazione del servizio, nella stessa fascia oraria, è subordinata alla disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.

15. A parità di condizioni, la precedenza è determinata dai seguenti criteri di priorità:

- 1) utenti già in carico al servizio di trasporto;
- 2) ISEE più basso.

16. Qualora risulti necessaria la presenza di un accompagnatore per la grave compromissione psico-fisica-comportamentale, lo stesso sarà fornito, di norma, dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo l'accompagnamento verso la struttura scolastica dei minori in obbligo scolastico, che deve essere garantito dalla famiglia o dal richiedente negli altri casi.

17. Fatta eccezione per i punti a) e b) del comma 8 per i quali il servizio è interamente gratuito, i criteri di compartecipazione del servizio sono definiti con tariffa fissa per i trasporti occasionali in ragione della distanza percorsa, con tariffa riparametrata all'ISEE e alla distanza percorsa per i trasporti continuativi.

18. La Giunta Comunale annualmente definisce le tariffe applicate per le due tipologie di trasporto  
*OMISSIS*;

## “ALLEGATO 3”

### MODULO PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ART. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 (con modifiche D.lgs. 56/2017)

In relazione alla gara d'appalto (o di concessione) per  
\_\_\_\_\_ indetta dal Comune di Lissone, il/la sottoscritto/a  
\_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ qualità di  
\_\_\_\_\_  
dell'operatore \_\_\_\_\_ economico  
\_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_  
c.f. \_\_\_\_\_ p. iva  
\_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ pec  
\_\_\_\_\_

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

con riferimento all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

#### D I C H I A R A

1. (comma 1) che il sottoscritto e le altre persone che rivestono i ruoli indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice dei contratti (vedi tabella sotto il punto 2) non hanno subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e dall'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale (concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, pene per il corruttore, istigazione alla corruzione, peculato concussione corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, astensione dagli incanti, inadempimenti di contratti di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture), nonché all'articolo 2635 del codice civile (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale (riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. (comma 2) che nei confronti del sottoscritto e delle altre persone che rivestono i ruoli indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice dei contratti (vedi tabella sotto il punto 2) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

- che le persone che rivestono i ruoli indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice dei contratti, alle quali si riferisce la dichiarazione di cui al comma 1 e al comma 2, sono:

\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
 ecc.

La dichiarazione dei punti 1 e 2 deve riferirsi a tutti i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice:  
 per le imprese individuali => titolare e direttore tecnico

per le società in nome collettivo => socio e direttore tecnico

per le società in accomandita semplice => soci accomandatari e direttore tecnico

per le altre società o consorzi => membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico; socio unico persona fisica; socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

- che le persone che rivestivano i ruoli indicati nell'art. 80 comma 3 e che sono cessate dalla carica nell'anno precedente la data della pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, sono :

- \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 - codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

- [nel caso la sentenza o il decreto siano stati emessi a carico di soggetti cessati] che da parte dell'operatore economico vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come dimostrato dalla seguente documentazione, che si allega:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

[In base all'art. 80 comma 3 del Codice, l'esclusione dalla gara non va disposta e il divieto di partecipazione non si applica quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima].

4. (comma 4) che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. [Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a € 10.000,00. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al

rilascio del DURC o alle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento, non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale].

oppure, in alternativa (cancellare quella che non interessa)

che l'operatore economico, pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (specificare quali), secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando (o impegnandosi in modo vincolante a pagare) le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, formalizzando il pagamento (o l'impegno) prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (allegare, pena l'esclusione, la documentazione che prova quanto dichiarato).

5. (comma 5):

a) che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi, di cui all'art. 30 comma 3 del Codice dei contratti, in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice stesso;

b) che l'operatore non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei contratti ("Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore e di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione");

c) che l'operatore non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità. [Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];

d) che la partecipazione dell'operatore non determina una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile;

e) che l'operatore (o un'impresa collegata) non è stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto (art. 67 del Codice), fornendo consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica (art. 66, comma 2);

oppure, in alternativa

che l'operatore (o un'impresa collegata) è stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto (art. 67 del Codice) e che si intende provare, previa richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, come ciò non costituisca tuttavia causa di alterazione della concorrenza;

f) che l'operatore non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D.lgs. 231/2001 ("Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio") o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 ("Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori") del D.lgs. 81/2008;

f-bis) che l'operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti [il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico];

g) che l'operatore non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione [l'esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione];

h) che l'operatore non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990 [l'esclusione dalla partecipazione alle gare ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];

i) che l'operatore economico

è in regola con le norme della L. 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

oppure, in alternativa

non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

- avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15
- (oppure) per uno dei motivi previsti nell'art. 5 ("Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi") della L. 68/99 (in questo caso, specificare quali)

l) che l'operatore non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991 [cioè reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis – Associazioni di tipo mafioso - del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso];

oppure, in alternativa

che l'operatore è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, e ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure, in alternativa

che l'operatore, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e che, tuttavia, ricorre uno dei casi previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 689/1981 [adempimento di un dovere, esercizio di una facoltà legittima, stato di necessità, legittima difesa: specificare quale];

m) che l'operatore non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

#### IMPORTANTE

Compilare quest'ultima sezione solo se sussiste una condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 dell'art. 80 e/o una situazione indicata nel comma 5:

- che \_\_\_\_\_ (specificare la persona coinvolta e il ruolo societario) ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per il reato di \_\_\_\_\_ previsto nel comma 1 e che, tuttavia,

- la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi

- (oppure) la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione

- ha risarcito (o si è impegnato a risarcire) qualunque danno causato dal reato e l'operatore economico ha adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: \_\_\_\_\_

(descrivere e allegare la documentazione probatoria)

E/O

- che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nel comma 5 dell'art. 80 e che, tuttavia

- ha risarcito (o si è impegnato a risarcire) qualunque danno causato dall'illecito e ha adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: \_\_\_\_\_

(descrivere e allegare la documentazione probatoria)

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Si allega documento d'identità.



“Allegato 4”

**CITTA' DI LISSONE**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
**Settore Politiche Sociali, per l'Infanzia e di Promozione Sportiva**

**Schema di convenzione relativo alla progettualità per la gestione operativa di trasporto sociale periodo 01.02.2019 – 31.12.2021 - ai sensi del Regolamento per il servizio di trasporto sociale approvato con D.C.C. n. 53/2016.**

L'anno duemiladiciotto, addì ..... del mese di ....., in Lissone, nella residenza comunale sita in Via Gramsci n. 21 tra i sigg.ri:

- ..... nata a ..... il ....., la quale interviene nel presente atto in qualità di..... dell'anzidetto Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, del T.U. 18.8.2000, n. 267, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo presso la cui sede, per la carica rivestita, risulta domiciliato (Cod. Fisc. e Partita IVA del Comune, rispettivamente ) e
- ..... nato a ..... il ..... il quale dichiara di agire nel presente atto nella qualità di Presidente della Associazione ..... con sede a ..... in Via ..... n. (C.F.: ..... )

**PREMESSO CHE**

- con determinazione n. .... del ..... è stato disposto di dare avvio all'espletamento delle procedure per l'individuazione di un'organizzazione di volontariato ed utilità sociale per la realizzazione della progettualità denominata “Trasporto sociale” per il periodo 01.02.2019 – 31.12.2021 garantendo un buon livello di efficienza ed efficacia ed uniformando la procedura a criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
  - con determinazione n. .../2018 è stato stabilito che:
    - a) Il trasporto sociale si configura come un servizio di accompagnamento diretto a persone (minori, adulti, anziani, disabili) in condizione, anche temporanea, di fragilità sociale, finalizzato a consentire l'accesso ai servizi sanitari, sociali, educativi, ricreativi o ad eventi aggregativi;
    - b) La titolarità del servizio permane in capo al Comune che, con apposito Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 53, del 20/05/2016, ne ha fissato i criteri per l'erogazione. Sempre al Comune spetta la selezione dei destinatari e la valutazione delle condizioni di disagio degli stessi, nell'ambito delle progettualità sociali prestabilite assumendo spesso, il servizio di trasporto sociale, una valenza accessoria rispetto agli obiettivi specifici delle stesse.
  - con suddetto provvedimento sono stati approvati lo schema di avviso di Manifestazione di Interesse e l'istanza di partecipazione con scadenza **18/01/2019**, ore 13,30;
  - in data ..... con n. prot. .... ha presentato la domanda per la gestione operativa del Trasporto sociale l'associazione ..... sede legale in ..... – C.F. .... ;
  - l'Associazione di promozione sociale ..... :
  - a) possiede i requisiti di cui all'art. 56, D.lvo 03/07/2017, n. 117;
  - b) è iscritta al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale con nr. .... a far data dal ..... ed è in corso il rinnovo presso l'Ente regionale come risulta da dichiarazione inoltrata per conoscenza a questo Ente con n. prot. .... del ..... ;
  - c) è iscritta al Registro comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali istituito con ..... con il n. ...., iscrizione rinnovata in corso d'anno ..... ;
- Dato atto che sono state espletate con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione di cui trattasi;

Tutto ciò premesso e ritenuta la suesposta narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto,

## **SI CONVIENE**

quanto segue:

### **Art. 1 – INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CHE COLLABORA ALL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO SOCIALE.**

Il Comune di Lissone, come sopra rappresentato, individua l’Associazione \_\_\_\_\_ quale soggetto che collabora per la gestione della progettualità – condivisa con l’amministrazione comunale – in relazione all’attività di Trasporto sociale.

L’Associazione \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere la gestione operativa dell’attività di trasporto sociale secondo il vigente regolamento sul servizio di trasporto sociale approvato con deliberazione C.C. n. 53, del 20.05.2016, di cui dichiara di aver preso conoscenza e che si intende riportato nella presente convenzione anche se non materialmente allegato.

### **Art. 2 – COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE.**

Per la gestione operativa dell’attività di trasporto sociale l’Associazione \_\_\_\_\_ deve assolvere ai compiti elencati nel citato regolamento comunale.

### **Art. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE.**

La presente convenzione ha durata biennale dall’1.02.2019 al 31.12.2021, salvo disdetta da presentarsi da una delle parti con un preavviso di almeno 30 giorni da recapitare a mezzo di raccomandata A.R.

### **Art. 4 – CONTRIBUTIONI.**

Per il servizio di trasporto, come di seguito declinato verrà riconosciuta una contribuzione a Km pari a 0,62 euro a titolo di rimborso spese per le seguenti tipologie di trasporto:

- **TRASPORTI SCOLASTICI/FORMATIVI ANCHE CONTINUATIVO.**

Tipologia trasporti da svolgere: Accompagnare le persone disabili dal domicilio alla sede della scuola/corso di formazione e ritorno (sia al mattino che al pomeriggio);

Giornate in cui può essere richiesto il servizio: calendario scolastico;

Numero destinazioni: massimo 4 (quattro) con le seguenti limitazioni:

Al massimo due destinazione contemporaneamente nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 8,00;

Al massimo due destinazione contemporaneamente nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 8,30.

Distanza sedi da Lissone: fino max 50 Km.

- **TRASPORTI RIABILITATIVI**

Tipologia servizio da svolgere: accompagnare la persona dal domicilio (o altra sede segnalata) ad un centro sanitario o di riabilitazione e ritorno;

Giornate in cui può essere richiesto il servizio: dal lunedì al venerdì e da gennaio a dicembre;

Numero destinazioni: al massimo due contemporaneamente e non sovrapposti agli orari dei trasporti scolastici/formativi di cui al punto precedente;

Distanza sedi da Lissone: all’interno del territorio comunale di Lissone e comuni limitrofi fino ad un

massimo di 35 Km.

- **TRASPORTI SALTUARI**

Tipologia servizio da svolgere: Trasporti delle tipologie precedenti che non hanno la caratteristica della continuità e quindi possano essere richiesti per un solo viaggio;

Giornate in cui può essere richiesto il servizio: tutto l'anno, festivi compresi;

Numero destinazione: al massimo due contemporaneamente e non sovrapposti agli orari dei trasporti scolastici/formativi di cui al punto precedente, compatibilmente con il piano di trasporto settimanale del soggetto convenzionate.

Distanza sedi da Lissone: all'interno del territorio di Lissone e paesi limitrofi per un massimo di 50 Km. eccezionalmente anche fuori Regione.

I trasporti con orario sovrapposti devono comunque essere garantiti (es. una persona ore 8,00 Aias Monza e una persona ore 8,05 Milano), tenendo conto delle limitazioni sopra precisate.

Nel caso in cui per lo svolgimento del servizio venisse fornito il mezzo comunale il rimborso a Km sarà pari a 0,25 al Km.

Nel caso di trasporto di più utenti presso la stessa destinazione, a partire dal secondo utenti, il numero dei chilometri rimborsabili sarà pari ad un terzo dei chilometri percorsi.

Il punto di partenza per il calcolo dei chilometri rimborsabili è sempre Lissone, indipendentemente dalla sede dell'Associazione o della rimessa dove si trovino gli automezzi utilizzati.

All'Associazione "....." sarà assegnato un rimborso pari ad euro 0,62 per Km a copertura delle spese sostenute, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

L'Associazione dovrà effettuare i trasporti così detti "collettivi per anziani" con rimborso pari a 30.00 euro giornaliero.

L'espletamento dell'attività dovrà avvenire con un numero adeguato di mezzi in relazione alle richieste di trasporto con un limite minimo di due mezzi di proprietà, di cui uno attrezzato per il trasporto delle carrozzine per disabili, sostenendo tutte le spese necessarie di percorrenza e funzionamento.

## **Art . 5 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE.**

Per la gestione operativa dell'attività di trasporto sociale l'Associazione si impegna e si obbliga:

- ad avvalersi di operatori volontari di età non superiore ai 75 anni compiuti per gli autisti e senza vincoli di età per gli accompagnatori; gli autisti dovranno essere in possesso di idonea valida patente di guida per la conduzione degli automezzi che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione per l'attività;
- a comunicare all'Amministrazione comunale i nominativi degli operatori volontari coinvolti nell'attività di trasporto sociale con cadenza semestrale nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno di durata della presente convenzione;
- a sostituire gli operatori volontari valutati inadeguati dall'Amministrazione comunale su richiesta motivata, entro sette giorni dalla comunicazione;
- a rispettare per gli operatori volontari impiegati nello svolgimento dell'attività di trasporto sociale tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti (infortuni e malattie connesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi);
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- a svolgere, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi a disposizione ed alle necessità di



servizio, i trasporti nel seguente orario: dalle ore 7.00 alle ore 18.30 di norma nei giorni dal lunedì al venerdì ed in casi eccezionali, segnalati dal Servizio Sociale, il sabato e la domenica dalle ore 7,00 alle ore 14.00;

- ad utilizzare gli automezzi messi a disposizione dal Comune con diligenza ed osservando le indicazioni fornite dall'ufficio comunale dei servizi sociali;
- a dotarsi di supporti telematici ed informatici per garantire la reperibilità degli operatori volontari durante l'attività di trasporto;
- a concertare con l'Amministrazione Comunale qualsiasi forma di promozione e pubblicizzazione dell'attività di Trasporto sociale;

#### **Art. 6 – AUTOMEZZI.**

L'associazione è tenuta a comunicare al Comune il numero e la tipologia degli automezzi utilizzati per l'attività di trasporto ed a comunicare altresì, con ogni possibile anticipo, eventuali modifiche in merito.

Il Comune stesso non è responsabile per l'utilizzo improprio degli automezzi.

#### **Art. 7 – RIMBORSO SPESE.**

Essendo le attività oggetto della presente convenzione svolte dagli associati dell'Associazione "....." a titolo di volontariato, per la gestione operativa dell'attività di trasporto sociale e con riferimento alla durata della convenzione di cui al precedente **art. 3**, l'Amministrazione Comunale riconosce all'Associazione "....." per la realizzazione del "Trasporto sociale" un rimborso a copertura delle spese sostenute così come definito nell'art. 4 contabilizzato a prestazione effettuata.

#### **ART. 8 – PAGAMENTI.**

L'Amministrazione Comunale liquiderà la spesa in base alle prestazioni effettivamente svolte e a seguito di regolare documentazione debitamente firmata dal Dirigente del Settore a favore dell'Associazione "....." iscritta all'Albo. Le liquidazioni saranno disposte previo assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

#### **Art. 9 – CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.**

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa in caso di:

- grave inadempimento dell'Associazione;
- cessazione e scioglimento dell'Associazione;
- cessazione delle attività per impossibilità sopravvenuta da parte dei contraenti;
- mancata sostituzione dell'operatore volontario valutato inidoneo dall'Amministrazione Comunale;
- interruzione dell'attività, senza preventivo consenso dell'affidante.

#### **Art. 10 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.**

Oltre che con le modalità di cui all'art. 3, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per le cause di cui al precedente art. 9, previa trasmissione di comunicazione a mezzo raccomandata A/R.

#### **Art. 11 – DOCUMENTAZIONE CONVENZIONALE.**

Il Sig. .... in qualità di Presidente dell'Associazione "....." con la firma della presente convenzione solleva il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse sorgere a seguito dello svolgimento delle attività convenute e a tal fine ha stipulato le seguenti polizze:

1. copia della polizza infortuni n. .... stipulata con ..... Società di Assicurazione con scadenza ..... ;

2. copia versamento bonifico polizza tutela legale con data effetto per n. assicurati;
3. scheda di adesione alla convenzione . con copia polizza con n. R.C.T. e n. infortuni per gli associati; n. R.C.T. – infortuni e n. malattia volontari per un totale di n. volontari iscritti e n. associati- scadenza ;

#### **Art. 12 – CONTROVERSIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE.**

Per ogni controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione, non definibile in forma bonaria, è competente il Foro di Monza.

#### **Art. 13 – NORME FINALI.**

Le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, nessuna eccettuata o esclusa, sono a totale carico del Comune di Lissone.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme in materia ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

#### **Art. 14 – REGISTRAZIONE.**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

#### **Art. 15 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE.**

Responsabile dell'esecuzione della convenzione è il Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Il ..... dichiara sotto la propria responsabilità che l'Associazione "....." non è incorsa in alcuna circostanza che determini, ai sensi della vigente legislazione, l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.